



Città di Treviglio

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

presa nella Seduta del giorno 7 Agosto 1955 19.....
 Sessione ordinaria di convocazione

Presenti i Consiglieri Sigg.:

MOZZI Cav. ATTILIO - Sindaco Presidente

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
			Riparto	6	7
1 Angeretti Blanchinetto			16 Magni Isidoro		
2 Barone Per. Ind. Alberto			17 Meazzi Rag. Comm. Giacinto		
3 Bergamini Luigi			18 Mozzali Comm. Oreste		
4 Bianchi M.a Bianca			19 Mozzi Cav. Attilio		
5 Bolzoni Dott. Carlo			20 Pansera Dr. Dante		
6 Cattivelli Iolanda ved. Ferrari			21 Parmigiani Giuseppe		
7 Chiaromonte Comm. D.r Michele			22 Piardi Dr. Prof. Cav. Giacomo		
8 Colleoni On. Aurelio			23 Possenti Giuseppe		
9 Ferrari Alfredo			24 Pozzi Comm. Guido		
10 Fornari Rag. Isaia			25 Primo Rag. Umberto		
11 Gaiardelli Per. Ind. Carlo			26 Ravera Ernesto		
12 Gatti Pietro			27 Riganti Geom. Ermanno		
13 Lauria Ernesto			28 Rota Bruno		
14 Longaretti Rag. Cristoforo (acc.)			29 Vescovi Natale		
15 Lumini Vittorio			30 Zeroli Giuseppe		
			Totale presenti	6	
<i>A riportare</i>			„ assenti		7

Assiste il Segretario Capo: Sig. Ferrari Cav. Antonio.

OGGETTO:

1. - Costituzione Commissione Comunale - Pastore favorevole Consiglio Provinciale Sanitario - approvazione progetto di massima tecnico e finanziario.

Richiamata la propria deliberazione 15 luglio 1954, N. 2/53, con la quale veniva richiesto all'Acc. il Prefetto di Bergamo di autorizzare la costituzione in Treviglio di una Azienda Comunale mediante la costituzione di una Azienda Speciale ai sensi dell'art. 27 della legge 9/8/1947 N. 930 e del T.U. della legge sulla esecuzione diretta dei pubblici servizi R.D. 15/10/1925 N. 2578;

Vista la nota prefettizia N. 552 Div. 1^a dell'11 marzo 1955 con la quale si partecipa al Comune il parere favorevole espresso dal Consiglio Provinciale di Sanità in seduta 28 febbraio 1955 e si chiede venga dato corso agli incumbenti di rito;

Vista l'art. 10 del R.D. della Legge sulla esecuzione diretta dei pubblici servizi R.D. 15/10/1925 N. 2578 nonché gli articoli 54 e 56 del relativo Regolamento R.D. 10/3/1924 N. 100;

avuta lettura dall'assessore alla costituzione della relazione illustrante il progetto di massima tecnico e finanziario predisposto dalla Giunta Municipale in esecuzione alle citate norme di legge;

Visto il progetto tecnico e relative preventive di spesa in data 26 aprile 1955, predisposto dall'Ingegnere Capo del Comune per la riforma e sistemazione dei locali di proprietà comunale situati in Piazza del Popolo, 1, destinati a sede della Azienda Comunale;

Dopo esauriente discussione nella quale intervengono diversi Consiglieri, tutti concordi sulla impostazione tecnica e finanziaria data all'argomento in esame;

Sentito il Consigliere di minoranza Ing. Gian. Manzoni, che esprime il suo vivo compiacimento all'Amministrazione Comunale per la lodevole decisione presa: decisione veramente democratica in quanto l'istituenda Azienda apporterà innumeri benefici e vantaggi a tutta la cittadinanza, all'Ospedale, agli Enti Assistenziali e di Beneficenza ed ancora e soprattutto alla generalità dei meno abbienti;

Visto l'art. 292 del R.U. della Legge Comunale e Provinciale 3 Marzo 1914 N. 103;

Visto anche l'art. 27 del T.U. della Legge per l'esecuzione diretta dei Pubblici Servizi approvata con R.D. 15 ottobre 1925 N. 2578, in forza del quale la Giunta D.M. può concedere statuti per il finanziamento degli istituti servizi municipalizzati;

Con voti favorevoli 20, presenti e votanti 20 (durante la discussione si è assentato l'Assessore Dott. Fiandi)

D E L I B E R A

- 1°) di approvare, come sopra, l'esecuzione diretta e l'esercizio di una Azienda Comunale mediante la costituzione di una Azienda Speciale Municipalizzata nei modi stabiliti dal T.U. della legge sulla esecuzione diretta dei pubblici servizi R.D. 15/10/1925 N. 2578.
- 2°) di approvare, come sopra, in base al progetto tecnico e finanziario che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera, la dotazione finanziaria alla costituzione azienda Municipalizzata di L. 7.000.000 (settemilioni) di lire per

Le spese di arretramento, etero-assunzione, acquisto occorre di medicinali e capitale circolante occorrente al funzionamento della Farmacia, sono al progetto finanziario.

1°) di approvare, come approvato, il progetto tecnico 28/4/1955 a firma Ing. M. Gentili per la riforma e sistemazione dei locali di proprietà comunale siti in Piazza del Popolo 1, importante in preventivata spesa di L. 3.000.000 (tre milioni), all'esecuzione del quale si provvederà mediante appalto dei relativi lavori a trattativa privata.

2°) di far fronte al sopraindicato fabbisogno di complessivo L. 10.000.000 (L. 7.000.000 per la dotazione e L. 3.000.000 per sistemazione locali) mediante assunzione di appalto mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi ed alle condizioni dell'art. 27 del citato T.L. della Legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, riservandosi e di adottare successivamente appalti separata deliberazione.

In via subordinata, qualora non fosse possibile ottenere il mutuo dalla Cassa D.D. e P.P., riservarsi di richiederlo alla Cassa di Risparmio delle P.L. e ad uno degli altri Istituti Finanziari autorizzati dalla Legge e concedere Mutui ai Comuni.

3°) Riservarsi di approvare successivamente anche il Regolamento speciale disciplinante il funzionamento dell'Azienda Municipalizzata.

o. o.

Il Consiglio fa voti perchè l'apertura della Farmacia possa essere realizzata al più presto, domandando al Sindaco ed alla Giunta l'incarico di esplicare il massimo interessamento e di fare tutti i passi necessari per il sollecito raggiungimento di tale scopo ricorrendo, se del caso, anche ad una anticipazione di Cassa da parte dell'Ente Tenoriere ed eventualmente ad un prestito bancario, in attesa della concessione del mutuo.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SINDACO IL SEGRETARIO CAPO
Evario Ernesto Attilio Rosai Antonio Ferrari
f. to f. to f. to

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Visto: IL SINDACO IL SEGRETARIO CAPO
[Signature] *[Signature]*

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale nel giorno festivo o mercato*
oppure

È passata in pubblicazione per giorni 15 consecutivi dal
al, a sensi e per gli effetti dell'Art. 3
della legge 9 Giugno 1947 N. 530.

A scaduta pubblicazione risultano presentati reclami né
opposizioni.

Treviglio, 14 Maggio 1955 IL SEGRETARIO CAPO Antonio Ferrari
f. to

Treviglio, il 16-5-1955
Pubblicato all'Albo Comunale
dal 10-5-55 al 15-5-1955
IL MESSO COMUNALE
[Signature]

PREFETTURA DI BERGAMO
Div.S.3 Prot.N. I3493
Bergamo 18 Novembre 1955

OGGETTO: Istituzione farmacia comunale.
AL SIG. SINDACO DI TREVIGLIO

Per opportuna norma in merito agli ulteriori provvedimento adottandi in materia, si comunica la decisione di pari numero del 5 corr. che la Giunta Prov. mm.va ha preso sulla deliberazione Consigliare N.5/20 del 7 Maggio 1955: "La G.P.A. approva ed esprime parere favorevole alla istituzione della farmacia del Comune di Treviglio ritenuto giustificato, dal punto di vista sanitario e della opportunità, il provvedimento adottato dal Comune."
Si restituisce copia della deliberazione citata e degli atti allegati.
p.IL PREFETTO - F.to Ariano

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO CAPO

* Cancellare ciò che non interessa.

ANNOTAZIONI
Spedita copia alla Prefettura il 20/5/55 N. 5939 Prot.
L'ARCHIVISTA
La Prefettura ha interloquuto il N.
L'ARCHIVISTA

Divenne esecutiva a sensi Art. 3 legge 9 Giugno 1947, N. 530 il

IL SEGRETARIO CAPO

Signori Consiglieri,

con la presente relazione si accompagna il progetto tecnico e finanziario appositamente studiato dalla Giunta Comunale in esecuzione alla deliberazione Consigliare 15 luglio 1954, N. 2/53, con la quale, tra l'altro, veniva chiesto all'Ecc. il Prefetto di autorizzare la istituzione in Treviglio di una Farmacia Comunale mediante la costituzione di una Azienda Speciale ai sensi dell'art. 27 della Legge 9/6/1947 N. 530 e del T.U. della Legge sulla assunzione diretta dei Pubblici Servizi R.D.15/10/1925 N.2578 sulla quale, il Consiglio Provinciale di Sanità, ha espresso parere favorevole.

L'Azienda Municipalizzata, di cui è richiesta l'istituzione, ha per oggetto l'esercizio di una Farmacia di cui è titolare il Comune:

- a) per la distribuzione gratuita, per conto del Comune, delle sostanze e delle preparazioni medicinali agli iscritti, nell'Elenco degli aventi diritto alla assistenza sanitaria gratuita;
- b) Per la spedizione di medicinali per conto di altri Enti mutualistici od Assistenziali ed Istituzioni ed Opere Pie cittadine, compreso l'Ospedale.
- c) Per la vendita al pubblico di medicinali.

Circa la modalità di gestione dell'Azienda, e in economia o mediante costituzione di una Azienda Speciale, è da rilevarsi che l'art.15 del T.U. delle Leggi sull'assunzione diretta dei Pubblici Servizi, nell'elencare i servizi che di regola sono da esercitarsi in economia non vi include "l'esercizio delle farmacie".

L'importanza comunque della gestione di una Farmacia Comunale in Treviglio ed il carattere, senz'altro particolare, di tale gestione sconsigliano in modo assoluto di richiederne la conduzione in economia bensì consigliano di istituire una Azienda Speciale.

Tale richiesta, d'altro canto, venne già fatta dal Consi-

glio Comunale nella deliberazione 15 luglio 1954.

Circa la opportunità della istituzione della Azienda Farmaceutica devono valere le stesse considerazioni di merito, favorevoli alla tesi della convenienza della gestione comunale delle Farmacie, che ha guidato il Legislatore nel 1947, allorquando, approvando l'art. 27 della Legge 9/6/1947 N. 530, ripristinò la facoltà che già avevano i Comuni in forza della Legge 22/5/1913 N. 468 e che il Testo Unico delle leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 N. 1265 aveva abrogata.

A ciò aggiungasi che il Consiglio di Stato con decisione N. 375 dell'11/8/1950, interpretando tra l'altro gli intendimenti che avevano suggerito al legislatore la emanazione di una norma (art. 27 Legge 9/6/1947 N. 530) con autorizzazione anche alla deroga delle disposizioni vigenti (artt. da 104 a 118 del T.U. Leggi Sanitarie), chiariva che la deroga predetta era prevista in funzione di un interesse pubblico di grado diverso (di quello normale che regola la istituzione delle Farmacie in gestione privata) e, sotto certi aspetti, peggiore; cioè che la ratio legis della norma contenuta nell'art. 27 (della legge 9/6/1947 N. 530) sta nella tutela di un interesse pubblico da prevalersi sul privato.

Ed ancora l'A.C.I.S. con nota del 20 Novembre 1947 in merito alla istituzione di Farmacie Comunali precisava, tra l'altro: Il fine della legge 9/6/1947 N. 530 è quella di consentire ai Comuni di esercitare nell'interesse generale un pubblico servizio.

~~Scontate quindi le ragioni di opportunità date le finalità sociali connesse con l'esercizio diretto da parte del Comune di tale servizio e non trascurati nemmeno i positivi risultati economici di una Azienda del genere, come è stato possibile accertare, tramite la Confederazione della Municipalizzazione, nelle già esistenti Aziende Farmaceutiche Municipalizzate di Reggio Emilia, Firenze, Cremona, Valdarno, Viareggio ed altre, non resta che passare all'esame del progetto tecnico e finanziario che è stato disposto.~~

Agli effetti dell'art. 86 del Regolamento approvato con R.D. 10/3/1904 N. 108 è solo da soggiungere che la Città di Treviglio ha indubbiamente assunto nell'ultimo ventennio un notevole sviluppo industriale e commerciale e la popolazione si è accresciuta tanto che al censimento 1951 raggiungeva i 21555 abitanti.

Solo per questo fatto, a sensi del T.U. delle Leggi Sanitarie, le attuali tre Farmacie sono da considerarsi assolutamente insufficienti. Se poi si tien conto che alcuni Comuni vicini sono sprovvisti di Farmacia e che a Treviglio fanno capo molte persone provenienti da fuori Comune per ragioni di lavoro, di Uffici Pubblici, di Sezioni di Enti Assistenziali, di convergenza delle linee ferroviarie e automobilistiche, ecc. per cui, di fatto, le attuali tre Farmacie servono anche parte di detta popolazione di transito, assolutamente non può disconoscersi la assoluta necessità di un miglioramento del servizio farmaceutico, da raggiungersi mediante la istituzione della Farmacia con gestione comunale come è nei programmi.

Con la istituzione della Azienda Municipalizzata ne deriverà anche, certamente, un beneficio economico che, per legge, dovrà essere devoluto al Bilancio Comunale.

La Giunta Municipale propone venga fissata fin d'ora che tale cifra debba essere destinata al miglioramento dei Servizi Sanitari ed alla Assistenza Sanitaria in genere.

Circa l'onere immediato a carico del Comune, esso si concretizza, come risulta dal progetto tecnico e finanziario, in L. 7.000.000 quale dotazione per la istituenda Azienda ed in L. 3.000.000 per oneri connessi alla sistemazione dei locali di proprietà comunale in Piazza del Popolo N. 2, da adattarsi a sede di Farmacia, presso i quali, ha già effettuato sopralluogo anche il Medico Provinciale.

Al fabbisogno complessivo di L. 10.000.000 l'Amministrazione intende far fronte mediante assunzione di apposito mutuo dalla Cassa Depositi e Prestiti sui fondi che, ai sensi del T.U. delle leggi sulla assunzione diretta dei pubblici servizi, detta Cassa assegna ai Comuni per la assunzione dei servizi stessi.


In via subordinata, qualora non fosse possibile assumere un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, l'Amministrazione intenderebbe richiederlo alla Cassa di Risparmio delle Province Lombarde.

Nelle more della concessione del Mutuo sopramenzionato si propone di ricorrere per la somma non disponibile nella Cassa Comunale ad una anticipazione di Cassa da parte dell'Esattore Tesoriere o di un Istituto Bancario, e ciò allo scopo di non ritardare l'apertura della Farmacia non appena avuta l'autorizzazione

Prefettizia ed ultimata la sistemazione ed apprestamento dei locali.

I Signori Consiglieri sono invitati voler ora esaminare il progetto tecnico e finanziario.

Castellone, 7 Maggio 1919



IL PREFETTO

[Handwritten signature]